



BREVE GUIDA AL REGIME FORFETTARIO



Come è noto l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Foggia ha promosso un'azione di sostegno in favore dei giovani medici che iniziano la propria attività libero professionale, **assicurando loro l'assistenza e la consulenza in materia fiscale e contabile in maniera totalmente gratuita per i primi due anni di attività.**

L'iniziativa ha incontrato l'apprezzamento di numerosi giovani medici che all'atto dell'iscrizione all'OMCEO FG hanno già deciso di utilizzare tale opportunità rivolgendosi appunto a questa società con la quale l'OMCEO FG ha stipulato apposita convenzione.

Il primo passo da compiere da parte di chi decide di iniziare a svolgere l'attività libero professionale, dopo l'iscrizione all'OMCEO FG, è quella di richiedere l'attribuzione della partita iva. Trattasi di un adempimento fondamentale in quanto in pratica genera la nascita del soggetto da un punto di vista fiscale collocando lo stesso in un determinato regime fiscale.

La maggior parte dei giovani professionisti all'atto della richiesta di attribuzione della partita iva, ricorrendone i requisiti, trovano una estrema convenienza nella scelta del Regime Fiscale Forfettario. E' questo il motivo per il quale abbiamo ritenuto opportuno predisporre questa breve guida informativa sugli aspetti più rilevanti del regime forfettario.

Requisiti soggettivi per accedere al Regime Forfettario

I requisiti soggettivi per poter scegliere tale regime estremamente vantaggioso sono i seguenti :

- Limite massimo annuo dei compensi percepiti o ricavi maturati che non deve essere superiore a € 85.000,00;
- Corresponsione di stipendi a dipendenti, compensi a collaboratori e simili non eccedenti il limite annuo di € 20.000,00;
- Non possedere partecipazioni societarie ; (vedi spiegazione in seguito)
- Non svolgere altra attività soggetta ad altro regime fiscale speciale (commercio di monopoli, attività agricole ecc.)
- Non possedere redditi derivanti da lavoro dipendente e/o assimilati (Pensione) superiore a € 30.000 (lordi) annui.



In cosa consiste il Regime Fiscale Forfettario

Trattasi di un regime fiscale introdotto per favorire sia le imprese che i lavoratori autonomi – liberi professionisti di piccole dimensioni con ricavi o compensi percepiti annui non superiore a € 85.000,00.

Per tali soggetti infatti sono previste una serie di agevolazioni che qui di seguito elenchiamo:

- ✓ Nessun obbligo di tenuta di scritture contabili ; unico obbligo quello di numerare e conservare agli atti sia le fatture emesse che quelle ricevute per eventuali acquisti;
- ✓ Non applicabilità dell'iva alle prestazioni eseguite. Trattasi di un'agevolazione che solo marginalmente interessa i Medici in quanto l'attività da essi svolta è già considerata esente dall'art.10 del decreto IVA . Abbiamo usato la dizione marginalmente perché l'attività svolta dal Medico per essere considerata esente ai fini iva deve consistere in una attività finalizzata “ alla diagnosi e cura “ delle diverse patologie; ciò significa che tutte le altre attività svolte dal Medico quali ad esempio la partecipazione quale relatore ad un convegno o quale ricercatore in un progetto di ricerca, il compenso per tale attività non godrebbe dell'esenzione iva ; Tuttavia anche per tali attività potenzialmente soggette a IVA , se vengono poste in essere da un soggetto rientrante nel Regime Forfettario non si applicherà l'IVA.
- ✓ Regime previdenziale INPS agevolato: è prevista la riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti alla gestione IVS Artigiani e Commercianti – (INPS).Tale agevolazione non si applica per i Professionisti per i contributi previdenziali dovuti dagli stessi alle rispettive Casse Previdenziali (ENPAM-CASSA RAGIONIERI, DOTTORI COMMRCIALISTI ECC.)l'agevolazione viene riconosciuta a seguito di istanza presentata entro il 28-02 di ciascun anno.

- ✓ Applicazione del Regime di Cassa; ciò significa che sia per le fatture emesse che per quelle relative agli acquisti si presumono incassate le prime e pagate le seconde, indipendentemente dall'effettiva riscossione o pagamento.
- ✓ Assoggettamento del reddito prodotto (determinato con il metodo illustrato successivamente) ad una unica imposta sostitutiva (quindi omnicomprensiva) del 5% per i primi 5 periodi di imposta e del 15% per i periodi successivi sempre che non vengano superati i limiti di cui sopra;
- ✓ Le spese sostenute non possono essere detratte analiticamente bensì in misura forfettaria applicando un coefficiente fissato dalla norma all'importo del fatturato. Nel caso dei professionisti il coefficiente da applicare per detrarre le spese è del 22% sul fatturato;
- ✓ Unica deroga alla detrazione forfettaria delle spese è costituita dai contributi previdenziali pagati che pertanto potranno essere detratti interamente dal reddito imponibile.

Un esempio chiarirà meglio quanto esposto sopra;

- ✓ Ipotizziamo un fatturato annuo di € 35.000,00 realizzato nel caso che ci interessa da un medico libero professionista al suo secondo anno di attività, il calcolo da effettuare per determinare il reddito tassabile sarà il seguente :
- | | |
|---|-------------------|
| ✓ Fatturato annuo | € 35.000,00 |
| ✓ A detrarre spese forfettariamente determinate | |
| Applicando il coefficiente del 22% (35.000,00x 22%) | € 7.700,00 |
| ✓ A detrarre eventuali contributi ENPAM ipotizzati in | € <u>1.500,00</u> |
| ✓ Reddito imponibile | € 25.800,00 |
| ✓ Imposta sostitutiva pari al 5% | € 1.290,00 |

Per amore di verità la norma che ha disciplinato il Regime Forfettario , nell'indicare il metodo di calcolo da adottare fa riferimento non al coefficiente di detrazione delle spese bensì al coefficiente di redditività che varia in funzione del tipo di attività svolta ; nel caso dell'attività professionale il coefficiente di redditività da applicare al fatturato realizzato è pari al 78% , riconoscendo indirettamente una detraibilità forfettaria delle spese del 22%.

Il risultato non cambia.

La tassazione del reddito prodotto da chi appartiene al regime forfettario consiste in una tassazione sostitutiva ; ciò significa che il reddito in questione una volta scontata l'imposta sostitutiva non sconta nessun'altra imposta e quindi non viene cumulato con altri redditi quali ad esempio redditi di terreni e o fabbricati.

Attenzione alla trappola del Raggiungimento Annuo

Per quanto riguarda soprattutto il primo anno di attività occorrerà fare molta attenzione in sede di determinazione del limite di € 85.000,00 al famoso “ raggiungimento annuo “ contemplato dalla norma e che consiste appunto nel riportare il fatturato prodotto nella frazione di anno in cui si è svolta l'attività all'intero anno.

Un esempio chiarirà meglio quanto detto sopra :

Supponiamo che il Medico inizi l'attività libero professionale all'inizio del mese di Agosto e che fino al 31 dicembre dell'anno in corso produca un fatturato complessivo pari a € 40.000,00.

L'anno successivo non rientrerà più nel regime forfettario in quanto il raggiungimento ad anno supera il limite di € 85.000,00 secondo il seguente calcolo :

€ 40.000,00 diviso 5 mesi di attività (da agosto a dicembre) moltiplicato 12 mesi (raggiungimento annuo) = € 96.000,00



Comunicazione o Informazione a terzi di operare nel Regime Forfettario

Dopo aver ottenuta l'attribuzione della partita iva ed avendo quindi scelto il regime forfettario l'interessato dovrà portare a conoscenza dei propri fornitori e committenti (ASL , Cliniche ,altri colleghi, fornitori vari) di agire nel regime forfettario.

Tale comunicazione è importante in quanto i committenti a seguito di tale comunicazione , che si traduce in una semplice annotazione sulla fattura emessa , non applicheranno la ritenuta di acconto del 20 % normalmente prevista allorquando viene pagato un compenso al professionista da parte di chi eroga la somma.

Pertanto sarà opportuno annotare sulla fattura emessa una dicitura di questo tenore anche mediante un semplice timbro :

“ operazione effettuata ai sensi dell'art.1 c. da 54 a 89 della L. 190-2014 e art 1 commi da 111-113 L. 208-2015 e s.m. –Regime Forfettario “

Motivi di esclusione dal Regime Forfettario

Un'ultima considerazione riteniamo opportuna fare circa il caso di esclusione dal Regime Fiscale allorquando il soggetto svolga , contemporaneamente all'attività professionale, anche attività in società di persone , Associazioni Professionali (ex art.5 del TUIR) oppure detenga una partecipazione in società di capitali (srl o spa) esercitando sulla stessa un controllo diretto e o indiretto o che svolgano attività direttamente o indirettamente riconducibili all'attività professionale propria.

I due aspetti importanti della questione sono rappresentati :

a) Dal controllo esercitato sulla società ;



- b) Dall'attività svolta dalla società nel caso sia economicamente riconducibile a quella svolta individualmente.

Si è in presenza di controllo diretto o indiretto della società quando si possiede una partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto assembleari oppure una quota superiore al 25% del capitale sociale o del patrimonio (nel caso di partecipazioni in società non quotate) o in alternativa superiore al 25% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o superiore al 5% del capitale sociale (nel caso di partecipazioni in società quotate in borsa).

Per quanto riguarda il secondo elemento e cioè la riconducibilità dell'attività svolta dal professionista dovrà essere analizzata di volta in volta esaminando il caso concreto a prescindere dal codice ATECO utilizzato.

Riteniamo infine opportuno comunque indicare alcuni requisiti che possono impedire l'accesso o il permanere nel Regime Forfettario.

Trattandosi di un Regime Naturale di appartenenza , ferma restando la facoltà per l'interessato di optare per un altro Regime Fiscale, tali requisiti interesseranno non soltanto i professionisti giovani che intendono iniziare l'attività ma può interessare anche i professionisti non più giovani, che siano o sono stati lavoratori dipendenti , pensionati ecc.

Per accedere al Regime Forfettario occorre :

- a) Che nei due anni precedenti il contribuente non abbia avuto rapporti di lavoro nei confronti del datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente a lui riconducibili verso il quale andrebbe ad emettere fatture in Regime Forfettario;
- b) Rispetto del requisito della prevalenza del proprio fatturato nei confronti dell'ex datore di lavoro che non può essere superiore al 50%;
- c) Non aver percepito nell'anno di imposta precedente redditi di lavoro ed assimilati (pensione) superiori a € 30.000,00 lordi , escludendo da tale calcolo eventuali compensi percepiti a titolo di arretrati quindi soggetti a tassazione separata.



FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO

Trattandosi di un regime naturale si decade dallo stesso nel caso in cui il limite di € 85.000 venga superato.

Al riguardo la norma prevede che se nel corso dell'anno si supera il limite di € 85.000,00 di ricavi o compensi ma non si supera il limite di € 100.000,00 la fuoriuscita dal regime opera dall'anno successivo.

Al contrario se il limite di € 100.000,00 viene superato nel corso dell'anno la fuoriuscita dal regime forfettario è istantanea a partire dall'operazione che ha determinato il superamento del limite degli euro 100.000,00.

Lungi da noi il convincimento di essere stati esaustivi, restiamo a disposizione di quanti vorranno interpellarci o consultarci per ulteriori chiarimenti.

Foggia, 02-01-2024